



**COMUNE DI CASTELFRANCO DI  
SOTTO**

***PROVINCIA DI PISA***

**Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022**

***DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO  
DELLE BACHECHE COMUNALI***

**Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 09.10.2018**

## INDICE

Art. 1 - FINALITA'

Art. 2 - DESTINATARI E DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

Art. 3 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Art. 4 - FATTI MODIFICATIVI DELL'ASSEGNAZIONE

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

Art. 6 - MODALITA' E TERMINI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Art. 7 - NORME FINALI

## Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente atto disciplina l'assegnazione e l'uso delle bacheche di proprietà comunale per ottimizzare l'uso degli spazi a disposizione, al fine di garantire l'accesso della cittadinanza all'informazione e comunicazione locale mediante assegnazione di bacheche ai gruppi consiliari, ai partiti politici, alle associazioni politiche, culturali, di volontariato, con sede nel territorio comunale per la pubblicizzazione delle loro attività nel rispetto e nei limiti della legge.
2. Per bacheche si intendono i n. 12 tabelloni per affissioni, posti sul lato del Palazzo Comunale, Corso Remo Bertoncini. All'interno delle stesse è individuata e delimitata la superficie utile per la pubblicità.

## Art. 2 - DESTINATARI E DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Le bacheche sono concesse a titolo gratuito per l'intera durata del mandato amministrativo ai Gruppi consiliari del Comune di Castelfranco di Sotto che ne facciano richiesta.
2. Sono altresì concesse a titolo gratuito alle Associazioni, ai partiti politici non rappresentati, alle società sportive e ad ogni altra formazione sociale con sede nel Comune di Castelfranco di Sotto, formalmente costituite, iscritte all'albo delle Associazioni del Comune, per la pubblicizzazione delle proprie attività con l'esclusione di qualsiasi attività avente fini di lucro.

## Art. 3 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Le assegnazioni gratuite alle associazioni di cui all'art. 2, comma 2, avverranno secondo modalità e criteri che tengano conto della rappresentatività e del radicamento nel territorio nel pieno rispetto del principio di pari dignità e di pari opportunità nei riguardi di tutte le formazioni presenti sul territorio.
2. Tenuto conto del numero limitato degli spazi a disposizione, è fatto divieto di assegnare più di una bacheca allo stesso soggetto, sia politico che associazionistico.
3. Qualora le richieste di assegnazione fossero in misura superiore alle bacheche disponibili si procederà, ove possibile, ad assegnare la bacheca raggruppando in base alla tipologia dei richiedenti.
4. Le assegnazioni, una volta effettuato l'esame delle domande e relativa istruttoria, verranno effettuate in base all'ordine temporale di presentazione della richiesta.

## Art. 4 - FATTI MODIFICATIVI DELL'ASSEGNAZIONE

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, in qualsiasi momento, la condizione fisica delle bacheche, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o pubblica sicurezza, senza alcun indennizzo.
2. Il Comune potrà revocare, con atto motivato, il provvedimento di assegnazione, in qualsiasi momento, per un utilizzo degli spazi contra legem, senza alcun indennizzo.

## Art. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

1. La manutenzione ordinaria, compresa la rimozione del materiale da sostituire, delle bacheche è a carico dell'assegnatario.
2. E' vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l'originaria struttura ed estetica delle bacheche, deve essere comunque garantito dall'assegnatario il decoro degli spazi di spettanza.
3. Sono a carico del concedente solo le riparazioni delle bacheche deteriorate da terzi.
4. L'affissione nelle bacheche comunali è effettuata direttamente dal soggetto assegnatario, il quale risponde del contenuto del materiale esposto senza che alcuna responsabilità possa essere imputata al Comune.
5. Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche comunali è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.
6. Il mancato uso della bacheca sarà valutato negativamente al fine dell'assegnazione degli spazi per successive eventuali richieste.

## Art. 6 - MODALITA' E TERMINI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono presentare domanda dal 15 Ottobre al 31 Ottobre, in sede di prima applicazione del presente disciplinare, per l'assegnazione degli spazi per l'anno solare successivo.

Nelle richieste, inoltrate al Comune, in carta libera, per mezzo del rappresentante legale dovranno essere dichiarati le finalità associative, gli obiettivi perseguiti e la tipologia dell'organizzazione richiedente.

2. Le domande devono essere presentate al Responsabile del Settore n. 1 "Affari Generali e Servizi al Cittadino".
3. Il Responsabile del Settore n. 1 procederà all'istruttoria delle domande e ad adottare il provvedimento di assegnazione delle bacheche.
4. Il Comune si riserva l'utilizzo delle prime n. 4 bacheche di affissione.

## Art. 7 - NORME FINALI

1. Ogni controversia sull'utilizzo della bacheca dovrà essere oggetto di confronto con l'Amministrazione Comunale nel rispetto dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo (Legge 241/1990 e s.m.i.).
2. Con l'entrata in vigore del presente disciplinare si intendono revocate di diritto tutte le autorizzazioni o concessioni precedentemente rilasciate per l'utilizzo di bacheche comunali.